

Indice

Dinamiche dell'estorsione e risposte di contrasto tra diritto e società³

a cura di

ANTONIO LA SPINA e VINCENZO MILITELLO

PARTI II L'ANALISI EMPIRICA

Il controllo e il controllo del territorio. Dai professionisti della produzione ai dilettanti della produzione

63

La stagione

La dinamica analitica del processo: i casi di estorsione

Conclusioni

La stagione

La stagione: i ribelli e i ribelli della stagione

La stagione: i ribelli e i ribelli della stagione

La stagione: i ribelli e i ribelli della stagione

La stagione: i ribelli e i ribelli della stagione

La stagione: i ribelli e i ribelli della stagione

La stagione: i ribelli e i ribelli della stagione

La stagione: i ribelli e i ribelli della stagione



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

© Copyright 2016 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-0380-1

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo - Fondi Progetto "The Global Dynamics of Extortion Racket Systems - GLODERS" cofinanziato dal VII Programma Quadro dell'Unione Europea (grant agreement no. 315874). Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo Militello.

Composizione: La Fotocomposizione - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione. Un approccio interdisciplinare al fenomeno dell'estorsione</i>	1
Antonio La Spina, Vincenzo Militello	
PARTE I	
PROFILI GIURIDICI	
<i>Contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso e sistema penale italiano</i>	13
Vincenzo Militello	
<i>L'imprenditore estorto acquiescente tra coazione morale e libertà del volere</i>	32
Licia Siracusa	
PARTE II	
L'ANALISI EMPIRICA	
<i>Crime mapping e controllo del territorio. Dai professionisti della protezione ai dilettanti della predazione</i>	63
Attilio Scaglione	
<i>Un approccio analitico al processo estorsivo: dall'intimidazione alla reazione</i>	86
Valentina Punzo	
<i>Racket: vittime, ribelli e spinte sociali. Percorsi di un'analisi quali-quantitativa</i>	109
Giovanni Frazzica	
<i>Estorsioni e intimidazioni nelle statistiche sulla delittuosità: una nota sui dati</i>	134
Raffaella Milia	

PARTE III

L'APPROCCIO SOCIOLOGICO E LA SFIDA DELLE
SCIENZE SOCIALI COMPUTAZIONALI

- Scienze sociali computazionali e fenomeni criminali: una ricognizione* 155
Alberto Trobia
- La "razionalità" delle vittime di estorsione e l'impatto dell'overload
informativo* 212
Anna Fici

PARTE IV

LA POLITICA DEL DIRITTO

- Estorsori, estorti, collusi, controllo mafioso dell'economia: una nuova
tassonomia e una proposta di politica del diritto* 239
Antonio La Spina

L'imprenditore estorto *acquiescente* tra coazione morale e libertà del volere

Licia Siracusa *

SOMMARIO: 1. Diritto penale e analisi sociale: un dialogo travagliato, ma necessario. – 2. Una breve “incursione” tra i risultati dell’analisi sociologica delle dinamiche estorsive. – 3. L’imprenditore *acquiescente*: un’autentica vittima? – 4. I *motivi culturali* alla base della condotta dell’imprenditore estorto c.d. *acquiescente*: gli indizi di una presunta libertà di scelta. – 5. Una rilettura dei “motivi culturali” della condotta dell’imprenditore *acquiescente* alla luce dei caratteri distintivi della “estorsione di stampo mafioso”. – 6. Una possibile rivalutazione dei *motivi culturali* della vittima alla luce della “vittimo-dogmatica”. – 7. Prospettive *de iure condito* e *de iure condendo* per una riscoperta dei motivi culturali dell’imprenditore estorto c.d. *acquiescente*. – Bibliografia.

1. *Diritto penale e analisi sociale: un dialogo travagliato, ma necessario*

Nell’ambito delle scienze sociali può ritenersi oramai consolidata l’idea che un’adeguata comprensione del fenomeno mafioso necessiti di studi di carattere interdisciplinare [Centorrino, La Spina, Signorino 1999; Militello, Paoli, J. Arnold 2000; La Spina, 2008; Di Gennaro, La Spina 2010]: gli unici in grado di cogliere i singoli profili di un fenomeno tanto complesso e di metterli in correlazione, nella prospettiva di individuarne i processi genetici e di delinearne le possibili tendenze evolutive.

Sebbene, inizialmente sia apparso che il terreno più fertile di sperimentazione della ricerca multidisciplinare sulla criminalità organizzata fosse quello dell’analisi socio-economica¹ – non soltanto per la stretta contiguità tra discipline economiche e discipline sociologiche, ma anche per l’inequivocabile collegamento sul piano empirico tra mafia ed economia [Centorrino, 1983; Gambetta, 1992] –, più di recente ha tuttavia cominciato a farsi strada l’idea che il coinvolgimento in questo tipo di studi anche delle discipline giuridiche si riveli utile tanto per una migliore e più completa conoscenza del fenomeno criminale, quanto per un affinamento degli

* *Ricercatore di Diritto Penale, Università di Palermo.*

¹ Non a caso i primi più approfonditi studi sociologici sul fenomeno mafioso ne hanno messo in evidenza i radicamenti nel tessuto economico del mezzogiorno d’Italia, Catanzaro (1991); Gambetta (1992). Sul versante delle scienze economiche invece, i rapporti tra mafia ed economia sono stati ampiamente descritti e analizzati *in primis* soprattutto da Centorrino (1983), Centorrino (1995).

strumenti giuridici di contrasto, che potrebbero in tal modo venire più agevolmente adattati alle caratteristiche empiriche del fenomeno stesso².

Cosicché, sul solco della massima valorizzazione possibile di tali prospettive di *cross fertilization*, può risultare proficuo sviluppare gli spunti di riflessione offerti al giurista – e più precisamente, allo studioso di diritto penale – dai risultati di una ricerca sociologica sulle dinamiche del fenomeno estorsivo di stampo mafioso in Sicilia.

Tra i tanti *input* che tale analisi metagiuridica del fenomeno può fornire, infatti, vi è per esempio la possibilità di verificare quali tra le multiformi modalità di comportamento che riguardano sia le vittime che gli autori delle estorsioni mafiose siano standardizzabili in *tipologie generalizzate e generalizzabili di condotte*, rilevanti per il diritto penale; e se tale rilevanza possa operare nei termini della criminalizzazione delle stesse, o piuttosto, debba dar luogo all'introduzione di nuove ipotesi scusanti o scusanti; oppure ancora, se essa sia destinata ad incidere esclusivamente sul profilo della commisurazione della pena, nei confronti di comportamenti che siano già sanzionati dal diritto penale.

Si tratta cioè di mettere in relazione osservazioni di carattere sociologico con considerazioni di tipo giuridico, allo scopo di saggiare le eventuali ricadute che le prime possono avere in ambito penalistico; per esempio, sul versante della esplicazione delle ragioni politico-criminali che fondano (o viceversa escludono) la meritevolezza di pena di talune condotte.

Va, tuttavia, precisato che, pur nella ferrea convinzione dei pregi di un'operazione culturale di questo tipo, si è nondimeno altrettanto consapevoli delle “incognite” che in essa si annidano. Queste consistono nella difficoltà di incanalare entro i rigidi parametri del discorso giuridico la straordinaria complessità del fenomeno sociale indagato. Rimane pertanto sempre in agguato il rischio che il referente empirico (e/o criminologico) le cui intricate dinamiche vengono tratteggiate e spiegate dalle scienze sociali appaia non riconducibile entro le categorie logiche del diritto penale, perché troppo variegato rispetto agli standard di generalità ed astrattezza propri delle discipline giuridiche.

La sfida di certo non è nuova. La difficoltà di collegare realtà empirica e mondo delle norme costituisce senza dubbio una costante della riflessione giuridica in generale, e di quella che ha ad oggetto il fenomeno mafioso, in particolare. Con problemi di questo tipo si è in effetti scontrato lo stesso legislatore penale, quando è stato chiamato a coniare nuove norme per il contrasto al crimine organizzato di stampo mafioso, il cui carattere strutturalmente multiforme e mutevole, così fortemente condizionato dal contesto sociale e culturale di riferimento, ha reso particolarmente

² Costituiscono il risultato di ricerche interdisciplinari condotte in sinergia da economisti, sociologici, giuristi e operatori del diritto i già citati volumi: La Spina (2008) e Di Gennaro, La Spina (2010).

Tra gli studi giuridici (o più esattamente, *criminologici*) sul tema dei rapporti tra mafia ed economia che si propongono di mettere in correlazione l'analisi giuridica con l'analisi sociologica ed economica, Venafro, (2012).

ardua l'opera di semplificazione e di riduzione normativa³.

Sin dagli albori della legislazione penale antimafia pertanto, è apparso subito evidente quanto fosse problematico tradurre nel linguaggio del diritto penale nozioni storiche o sociologiche riguardanti gli elementi di una realtà fenomenica – la mafia – molto complessa e strettamente radicata nel tessuto culturale e sociale del territorio di origine. Non a caso infatti la faticosa elaborazione della fattispecie incriminatrice dell'associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) ha trovato la sua sintesi in una disposizione dal contenuto ampio – e per certi versi deficitario sul versante della conformità al principio di determinatezza – che appare fortemente tributaria di concezioni storiche, sociologiche e criminologiche di tipo pre-giuridico [come evidenziato, tra gli altri, da Fiandaca, 1985: 301; Fiandaca 1983: 257; Spagnolo, 1987: 26, s.; De Francesco, 1987: 309; Militello, 2006: 483; Ronco, 2012: 2069, s.].

Difficoltà analoghe hanno inoltre contrassegnato anche i processi evolutivi di altre incriminazioni del settore. Emblematica in tal senso la recente vicenda della modifica del reato di scambio elettorale politico-mafioso⁴; nonché gli ultimi, in parte inattesi, approdi della giurisprudenza sulla questione, ancora ampiamente dibattuta, del fondamento dell'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa⁵.

A fronte di tali ineliminabili ostacoli cui va incontro ogni analisi giuridica che abbia ad oggetto un fenomeno tanto variegato e fluido come quello della criminalità organizzata di tipo mafioso, non si può tuttavia abdicare agli stimoli di riflessione provenienti dall'apporto di discipline diverse dalla scienza giuridica; se non altro, almeno al fine di valutare l'opportunità che il diritto penale prenda in considerazione – o viceversa rimanga indifferente nei confronti di – modelli comportamentali sinora poco conosciuti, e per questo forse trascurati dal legislatore, mantenendo però sempre ben fermi i capisaldi garantistici e la funzione general-preventiva delle norme penali.

2. *Una breve "incursione" tra i risultati dell'analisi sociologica delle dinamiche estorsive*

Poiché, come tratteggiato in premessa, l'analisi sociologica sulle dinamiche estorsive sviluppata nell'ambito di questa ricerca è stata assunta come base di partenza per la riflessione di carattere penalistico, diviene imprescindibile fare un rapido accenno ai risultati dello studio sociologico, senza tuttavia alcuna pretesa di

³ Difficoltà generata dal problema di "colpire penalmente l'aspetto invisibile ed eversivo insito nelle dinamiche delle associazioni mafiose", così, testualmente, Tumminello [2008: 942].

⁴ Sulla riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, Visconti [2013]; Amarelli [2014: 4, s.]; Maiello [2016]; Maiello [2014a: 2836, s.]; Esposito [2015: 459, s.]; Barone [2015: 124, s.]; De Francesco [2014: 229, s.].

⁵ Maiello [2015: 1019, s.], Maiello [2012, 2014b]; Fiandaca [2012a: 695, s.; 2012b]; Riscicato [2012: 707, s.]; Padovani [2012a: 729, s.]; Visconti [2012]; Bell [2012].

invadere un “campo” di specializzazione che rimane estraneo a chi scrive.

Al fine di tracciare i tratti essenziali della cornice entro cui si svolgeranno le nostre osservazioni, e procedendo pertanto in maniera volutamente semplificata, si può dire che i principali punti emergenti dai dati raccolti nell’ambito del progetto GLODERS siano i seguenti:

1) la grande maggioranza degli imprenditori soggetti all’estorsione in genere accondiscende alle richieste di pagamento del pizzo ed esegue le prestazioni richieste (92 dei 154 casi presi in considerazione);

2) gli imprenditori che “resistono” alle pretese estorsive costituiscono una percentuale di gran lunga inferiore – seppur significativa – a quella di cui al punto 1) (41 sui 154 casi);

3) la percentuale degli imprenditori conniventi infine è notevolmente inferiore alle precedenti (9 sui 154)⁶.

Lo studio evidenzia, inoltre, come i casi di estorsione analizzati non corrispondano ad altrettanti casi di denuncia da parte delle vittime, al punto che si può affermare come le denunce costituiscano ancora un’eccezione alla regola dell’avvio delle indagini per iniziativa degli organi di polizia.

Ma vi è di più. Il numero delle denunce si rivela davvero poco significativo nei casi di imprenditori acquiescenti; diviene più consistente tra gli imprenditori resistenti (circa il 50%) ed infine è del tutto nullo nei casi di soggetti conniventi.

Tralasciando di considerare le ragioni e le dinamiche sociali che complessivamente influiscono sulla larga predominanza di comportamenti non collaborativi da parte delle vittime⁷ dal punto vista del penalista, può apparire interessante osservare: a) quale tipo di interazione sia rinvenibile tra le “condotte acquiescenti” degli imprenditori, da un lato, ed il “metodo” utilizzato dalla mafia nell’attuazione della pretesa estorsiva, dall’altro lato; b) se sia ragionevole attribuire una qualche rilevanza penale ai “motivi” che determinano le scelte di comportamento delle vittime (o presunte tali), c) se tali “motivi” possano giustificare un diverso inquadramento della condotta dell’estorto, che potrebbe così passare dall’essere considerato “soggetto passivo” del reato di estorsione al venire addirittura eventualmente sanzionato.

– Con riguardo al punto a), si ritiene che una adeguata valutazione del tipo di approccio in genere utilizzato dalle organizzazioni criminali nell’avanzare le pretese estorsive possa essere utile per verificare se a fronte di una “minaccia” rilevante *ex art. 629 c.p.*, il comportamento dell’imprenditore acquiescente consista sempre nella piena attuazione delle pretese estorsive; ovvero, si limiti ad una mera manifestazione di disponibilità a soddisfarle, non accompagnata però dall’effettiva dazio-

⁶ Residuano 12 casi circa rispetto ai quali non è stato possibile rilevare i connotati significativi della condotta del soggetto estorto.

⁷ Per questo tipo di approfondimento si rinvia sia ai *reports* contenuti in questo volume, sia alle osservazioni di La Spina (2015), 24 ss.; nonché a quelle contenute nello stesso volume di Frazzica (2015), 31 ss.; nonché, Frazzica (2013), 62 ss.

ne del pizzo. Ed ancora, se tale “acquiescenza” sia il frutto di una reale condizione di subordinazione psicologica del soggetto estorto al potere intimidatorio del richiedente; o se piuttosto, essa non costituisca il risultato della volontà di *scendere a patti* con la mafia, per trarne alcuni vantaggi.

In altre parole, una lettura di tipo sincronico tra comportamento degli imprenditori acquiescenti per un verso, e condotte intimidatrici degli estorsori, per altro verso, può servire ad appurare se sia o meno immaginabile una perfetta sovrapposizione tra la nozione sociologica di “imprenditore acquiescente” e la figura del soggetto passivo (alias, *vittima*) del reato di estorsione; soprattutto con riferimento ai casi riconducibili alla c.d. “*zona grigia*”, vale a dire alle situazioni in cui gli operatori economici soggiacciono alla richiesta del “pizzo” non per timore di subire le ritorsioni esplicitamente o implicitamente evocate dagli estorsori, ma per altre ragioni.

Così, per esempio, ove la scelta di assecondare le pretese delle organizzazioni criminali da parte degli imprenditori non scaturisca per intero dalla coazione psicologica cagionata dalla minaccia (anche larvata o implicita) degli estorsori, bensì costituisca la mera adesione ad una “prassi” sociale accettata – e talora in parte anche condivisa –, la simmetria tra la nozione di “acquiescenza” e la nozione di vittima potrebbe sgretolarsi; ed al contempo potrebbe venire in rilievo la questione della eventuale sanzionabilità degli estorti che realizzino tali tipologie di condotte.

Naturalmente, quanto appena detto disvela scenari di indagine assai complessi, il cui sviluppo dipende, tra le altre cose, non soltanto dal significato assegnabile al requisito della “costrizione” nel reato di estorsione, ma anche, più in generale, da valutazioni di carattere politico-criminale circa la necessità che lo Stato tuteli in ogni caso l’imprenditore acquiescente, anche laddove egli non venga *stricto sensu* “costretto” dalla minaccia o violenza, ma risulti vittima di un “*contesto ambientale*” di predominanza mafiosa, che è connotato tanto da condizioni diffuse di intimidazione e di sopraffazione, quanto da modelli di tipo collaborativo, interattivo e di scambio tra operatori economici e organizzazione criminali (non ancora però rilevanti in termini di effettivo “concorso esterno” nell’associazione di stampo mafioso; o che, più in generale, non abbiano comunque ancora assunto i contorni di autentiche forme di connivenza).

Sul crinale di tali classificazioni, si colloca poi l’ulteriore problema di mantenere pur sempre distinte, almeno sotto il profilo penalistico, la posizione dell’imprenditore acquiescente – seppur non “costretto”, e quindi soggiacente per ragioni che esorbitano dagli effetti delle minacce subite –, dalla figura dell’imprenditore “colluso”, cui invece, spetta, come è ovvio, un trattamento sanzionatorio, a titolo di concorso esterno o di favoreggiamento.

– Con riguardo al punto b) sopra indicato, invece, esso è con tutta evidenza strettamente collegato alla questione appena segnalata della correlazione rintracciabile (o meno) tra nozione sociologica di *imprenditore acquiescente* e categorie penali-stiche.

L’individuazione del tipo più problematico (per lo meno dal punto di vista del

diritto penale) di imprenditori acquiescenti, – quella cioè afferente alla c.d. “*zona grigia*”⁸ di coloro che assecondano le richieste delle mafia, non tanto (o non soltanto) perché subiscono il peso dell’intimidazione, bensì perché “accettano” un sistema consolidato di controllo dell’economia –, si impernia infatti sulla considerazione delle “ragioni” che sostengono tali comportamenti. In altri termini, distinguere ulteriori sotto-classi all’interno del più ampio insieme degli imprenditori acquiescenti significa prendere in esame e valorizzare al massimo livello la sfera dei *motivi* che influenzano, e talora determinano, la decisione degli estorti di accettare le pretese mafiose.

Nessun ragionamento circa le eventuali ripercussioni che la suddetta distinzione può avere sul versante del diritto penale è infatti possibile, senza una preventiva ponderazione del “peso” attribuibile alla dimensione dei *motivi* che stanno alla base delle azioni delle vittime.

Inoltre, una volta ammesso che il diritto penale debba in qualche modo prendere in considerazione le ragioni individuali a fondamento delle scelte delle vittime, in un secondo momento, bisognerà appurare le conseguenze che tale presa in carico comporterebbe. Queste ultime potrebbero infatti non essere di poco conto e annoverare tra esse persino il rischio di un vero e proprio scardinamento del tradizionale paradigma penalistico della contrapposizione tra autore e vittima.

Anche con riferimento a tali questioni, come per i punti sopra evidenziati, gli stimoli offerti dall’indagine sociologica profilano un quadro di questioni assai problematiche.

Essi impongono infatti di valutare se l’assegnazione in ambito penalistico di uno spazio adeguato ai motivi degli “acquiescenti” implichi anche l’affermazione dell’idea che la vittima debba vedersi riconosciuto un ruolo ben preciso nella teoria del reato, in conformità con quanto ipotizzato dalle posizioni – peraltro fortemente criticare in dottrina – riconducibili alla c.d. “vittimo-dogmatica”⁹. Oppure viceversa, se si debba concludere nel senso di negare la necessità di una presa in carico da parte del diritto penale del tema dei “motivi” che determinano il comportamento delle vittime, le quali pertanto, proprio in quanto pur sempre “vittime” offese dal reato, meritano eguale protezione, nonostante la varietà di condizioni e qualità personali.

⁸ Alla “zona grigia” di imprenditori estorti appartengono per la verità anche coloro che assecondano le richieste estorsive per trarne in cambio vantaggi illeciti o per favorire l’organizzazione criminale (imprenditori c.d. “*conniventi*”).

Questo contributo si concentrerà però esclusivamente sulla figura degli imprenditori estorti “*acquiescenti*” che come i “*conniventi*” sembrano soggiacere alle pretese degli estorsori per ragioni diverse dalla costrizione innescata da violenze o minacce, ma, al contrario dei “*conniventi*”, non perseguono finalità illecite.

⁹ Con riferimento alla dottrina tedesca che l’ha elaborata, si leggano, tra i tanti contributi sul tema, Amelung [1977: 1, s.]; Hassemer [1981]; Schünemann [1986: 439, s.]. Nella letteratura italiana, per tutti, Del Tufo [1990], e bibliografia *ivi* citata. In senso fortemente critico, Pagliaro [2001: 29].

3. L'imprenditore acquiescente: un'autentica vittima?

Con la dizione *imprenditore acquiescente* si indica l'operatore economico che paga il "pizzo", subendolo come un costo innaturale¹⁰. In alcuni casi, al peso di tale costo, si può affiancare altresì l'ottenimento in controprestazione di un beneficio *non voluto*, consistente per lo più in forme di protezione da parte degli estorsori¹¹.

Dal punto di vista letterale, la suddetta nozione sembrerebbe coincidere a pieno con la categoria penalistica della "persona offesa dal reato". L'imprenditore che subisce il giogo dell'estorsione mafiosa viene costretto – per effetto delle minacce o dalla violenza eventualmente perpetrata a suo danno – ad assecondare le richieste dell'organizzazione criminale.

Nella sua accezione formale, dunque, la figura dell'*imprenditore acquiescente* non pone alcuna difficoltà di inquadramento sul versante giuridico-penale, in quanto corrisponde perfettamente alla nozione di "soggetto passivo del reato" o di "persona offesa dal reato"¹². In tal caso, invero, l'attuazione delle richieste estorsive (o la manifestazione di disponibilità ad attuarle, nei casi di estorsione che rimanga allo stadio del tentativo) costituisce il risultato di una condizione di coazione morale, generata dalla minacce o dalla violenza dell'estorsore, secondo lo schema classico dei rapporti tra soggetto attivo e soggetto passivo nel reato di cui all'art. 629 c.p.

La perfetta sussumibilità del comportamento dell'estorto *acquiescente* entro la fattispecie tipica di estorsione, inoltre, non viene meno neanche laddove al "costo innaturale" subito si aggiunga anche un "beneficio innaturale", che però non sia in alcun modo voluto dall'imprenditore soggiacente (e che talora può essere addirittura del tutto imprevedibile). In situazioni del genere infatti, l'eventuale vantaggio indiretto conseguito dalla vittima rappresenta soltanto una conseguenza accessoria che non incide affatto sulla sfera di volontà del soggetto passivo, e che di conseguenza non fa svanire la condizione di costrizione psicologica in cui quest'ultimo versa.

Nondimeno, ove dalla cornice formale della definizione "statica" di imprenditore acquiescente si passi a considerare la complessa dinamica dei *motivi* che ne determinano le scelte di campo, la certezza – appena segnalata – di un così agevole ri-

¹⁰ La distinzione tra "costo naturale" e "costo innaturale" e tra "beneficio naturale" e "beneficio innaturale" è utilizzata da La Spina [1999: 97, s.] per distinguere la posizione dell'imprenditore estorto da quella dell'imprenditore acquiescente. Tra i numerosi altri scritti dell'Autore che riprendono tale distinzione, anche *Le reazioni della società civile e la prevenzione degli enti locali*, in Militello, Paoli, Arnold [2000: 456].

¹¹ La definizione è da attribuire a Centorrino, La Spina, Signorino [1999], ove peraltro si individuano altri due tipi di comportamenti ricorrenti tra gli imprenditori esposti alle richieste estorsive.

Il riferimento è alla categorie: 1) degli "*imprenditori conniventi*", che accettano di soddisfare le richieste estorsive e ottengono in cambio taluni vantaggi, come controprestazione per la loro collaborazione con l'organizzazione mafiosa (tali vantaggi in genere consistono in forme di protezione dal gioco della libera concorrenza, oppure in forme di copertura che consentono loro di svolgere attività illecite); 2) degli "*imprenditori resistenti*" che rifiutano di assecondare le richieste degli estorsori.

¹² Per tali nozioni si rinvia tra gli altri a Pagliaro [2003a: 238, s.]; Padovani [2012b: 99, s.]; Fiandaca, Musco [2014: 185-188]; Mantovani [2015: 225, s.].

scontro tra nozione sociologica e categorie penalistiche comincia progressivamente a sgretolarsi. Il mutamento di prospettiva dalla forma all'analisi della "sostanza" dei concetti evocati infatti è in grado di mettere a fuoco una serie di sfumature proprie delle condotte dell'imprenditore acquiescente davvero inedite, che potrebbero rivelarsi talmente significative da oscurare i contrassegni tipici della "persona offesa dal reato", così come essi si ricavano dalla disciplina dell'art. 629 c.p.

Ciò per esempio accade senz'altro nei casi, – di più semplice inquadramento dal punto di vista della descrizione sociologica –, in cui la prestazione dell'estorto costituisce la conseguenza non già di un'autentica coazione morale, bensì di un calcolo utilitaristico che induce a cedere alle richieste dell'associazione criminale sia per ottenerne in cambio il beneficio della protezione, sia per fare affari con essa e conseguire così ulteriori vantaggi aggiuntivi. Qui, dal punto di vista empirico, non vi è alcun dubbio sul fatto che la condotta dell'imprenditore compiacente non sia più qualificabile come acquiescente, ma rilevi in termini di "connivenza".

Eppure, persino con riguardo ai tali casi "facili", è sempre incombente il rischio che la discrasia tra dimensione empirica e dimensione normativa si riveli insuperabile. Alla facilità di decodificazione del significato empirico-sociologico può infatti non corrispondere altrettanta agilità argomentativa sul versante della qualificazione giuridico-penale, data la difficoltà di stabilire se l'imprenditore estorto c.d. "connivente" cessa di essere "vittima" e si esponga per conseguenza al rischio di subire una sanzione penale, a titolo di concorrente esterno all'associazione mafiosa o di favoreggiamento¹³.

Orbene, se già l'individuazione di un punto di equilibrio tra realtà e diritto appare particolarmente problematica con riguardo a due modelli comportamentali dai contorni così ben delineati sul piano empirico, come quelli dell'imprenditore acquiescente, da un lato, e dell'imprenditore connivente, dall'altro lato, l'operazione di semplificazione normativa si complica ulteriormente, ove si passi a considerare la varietà di *motivi* soggettivi alla base della condotta dell'imprenditore che asseconda le pretese estorsive, per fini utilitaristici, senza però aderire in forma collusiva allo strapotere mafioso. In tale scenario in effetti, si dischiude un'enorme varietà di situazioni ambigue, a fatica "governabili" con i parametri del diritto.

Il riferimento è qui in particolare a quelle situazioni di confine in cui il pagamento del "pizzo" viene avvertito come "ineluttabile" [l'espressione è di Frazzica, 2015: 42] non tanto (o non soltanto) per timore di veder realizzate le minacce prospettate, o di patire reiterazioni di violenze già subite, ma soprattutto perché esso rappresenta un "costo naturale" nell'ambito di un sistema economico fortemente condizionato dalla presenza mafiosa. Cosicché, la decisione di soddisfare le pretese dell'organizzazione criminale finisce con l'essere fortemente influenzata dall'adesione ad una prassi di azione ampiamente consolidata e diffusa, e talora persino percepita come moralmente non deprecabile.

¹³ Con riguardo a tali profili, oltre che all'ampia letteratura sul concorso esterno in associazione mafiosa, sia consentito rinviare anche a Siracusa [2008, 253, s.].

Non vi è dubbio che anche in situazioni del genere l'imprenditore che versa le somme imposte nelle casse delle cosche sia "acquiescente" e non "connivente". Intercede infatti una significativa differenza tra la sua condizione psicologica e quella di chi invece accetta di pagare per collaborare con l'organizzazione criminale e riceverne in contraccambio una serie di vantaggi; differenza che a sua volta riflette il *discrimen* esistente nella riflessione penalistica tra *motivi e scopi*¹⁴.

Nel caso dell'imprenditore estorto *connivente*, il requisito soggettivo che viene in rilievo è il *fine* illecito della condotta, ossia la volontà di utilizzarla come mezzo per conseguire vantaggi illeciti. Con riguardo alla categoria di soggetti estorti qui in oggetto al contrario, non si riscontra il tendere dell'azione verso uno scopo illecito; ciò che emerge è invero soltanto la particolare natura dei moventi che inducono a compiere l'atto di disposizione patrimoniale.

Tuttavia, osservata nell'ottica della reazione penale, questa varietà di sfumature soggettive nella dinamica dei motivi e degli scopi che influenzano (o che addirittura determinano) il comportamento degli estorti può apparire per varie ragioni problematica.

In primo luogo, ci si chiede se la prevalenza di un "motivo culturale" affievolisca o persino annulli quella condizione di coazione psichica del soggetto passivo che è elemento tipico del reato di estorsione, privando così l'imprenditore delle tutele spettanti alle vittime.

In secondo luogo, si pone l'ulteriore questione di verificare l'eventualità che a tale atteggiamento di accondiscendenza e di adesione morale e/o culturale al sistema del *racket* corrisponda parallelamente una contrazione del ricorso allo strumento della minaccia e della violenza da parte degli autori del reato ed un concomitante incremento dell'impiego di più blandi sistemi di persuasione. Il che porrebbe in primo piano il tema dell'eventuale rilevanza di una distinzione tra la fattispecie di estorsione in senso stretto e la figura della c.d. "estorsione ambientale"¹⁵.

Come segnalato *retro*, per affrontare adeguatamente simili sfide tematiche occorrerà sviluppare la riflessione penalistica su due livelli. A livello teorico generale, bisognerà analizzare sino a che punto il ruolo svolto dalla condotta del soggetto passivo ai fini della realizzazione della fattispecie tipica possa giustificare l'idea di attribuire una qualche rilevanza penalistica anche ai motivi che animano il comportamento dei soggetti passivi.

A livello politico-criminale invece, si potrà ragionare sui limiti di una prospetti-

¹⁴ Sulla distinzione penalistica tra motivi e scopi, per la verità in dottrina sempre riferita all'autore e mai alla vittima, Malinverni [1955]; Veneziani [2000].

¹⁵ L'espressione "estorsione ambientale" è stata coniata dalla giurisprudenza con riferimento a quella particolare modalità di estorsione mafiosa che viene realizzata da soggetti notoriamente appartenenti a potenti gruppi criminali, fortemente radicati nel territorio, con modalità tipicamente intimidatorie di tipo mafioso, ossia senza minacce esplicite, bensì attraverso allusioni, riferimenti indiretti alla forza dell'appartenenza e gesti evocativi; in tal senso, Cass. pen. 10.12.2014, n. 53562, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2289, con nota di Deroma; Cass. pen. 20382/2001 Rv. 219866; Cass. pen., 37526/2004 Rv. 229727; Cass. pen., 11922/2012 Rv. 254797.

va culturale che assegni esclusivamente al diritto penale e non anche ad altri settori dell'ordinamento giuridico, il compito di farsi carico di siffatti comportamenti, senza peraltro trascurare di considerare né il ruolo che a questi fini può essere proficuamente svolto anche da soggetti e formazioni sociali private¹⁶, né tanto meno l'importanza della possibilità per le istituzioni pubbliche di ricorrere a strumenti di natura diversa (da quelli del diritto in senso stretto)¹⁷.

4. *I motivi culturali alla base della condotta dell'imprenditore estorto c.d. acquiescente: gli indizi di una presunta libertà di scelta*

La condizione dell'imprenditore che accetti di esaudire le pretese estorsive per adesione ad una prassi consolidata e largamente diffusa nell'ambito sociale di appartenenza può apparire molto distante da quella dell'imprenditore estorto che sia invece un'autentica vittima. Quest'ultimo, com'è noto, viene "costretto" all'adempimento dalle minacce o dalle violenze dell'estorsore; viceversa, la figura di estorto di cui si va discutendo – che considera tanto le richieste estorsive, quanto il loro soddisfacimento come manifestazioni di una consuetudine stabile – sembra avere contorni psicologici più sfumati rispetto a quelli che sono propri dello *status* di "coazione morale" del soggetto passivo nel reato di estorsione.

In effetti, laddove (come rileva in taluni casi l'indagine sociologica) alla base del comportamento del soggetto passivo vi sia la convinzione che il racket costituisca un "costo naturale" da sostenere, in quanto elemento costante del sistema economico e sociale in cui agisce, la scelta di assecondare le istanze mafiose appare, perlomeno a prima vista, condizionata in misura minore dal peso dell'intimidazione rispetto a quella che sia invece cagionata dalla minaccia, anche implicita, o dalla violenza perpetrate dalle organizzazioni criminali.

Senonché, sotto il profilo della qualificazione penalistica, diviene cruciale stabilire se tale connotazione di carattere psicologico determini il venir meno dell'offesa alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, che deve necessariamente realizzarsi affinché la fattispecie estorsiva si configuri¹⁸.

Ebbene, osservando la questione da un punto di vista meramente statico, si può ritenere che in situazioni del tipo di quella qui richiamata non si configuri alcuna

¹⁶ Il riferimento è ai positivi mutamenti culturali innescati dall'associazionismo antiracket, ampiamente descritti da Chinnici, La Spina, Plescia [2008: 110, s.]; Punzo [2015: 97, s.]; Frazzica [2015: 32, s.].

¹⁷ Si veda per esempio al modo in cui alcuni fattori come un più facile accesso al credito per le imprese dei territori in cui vi è un pervasivo controllo dell'economia da parte delle organizzazioni criminali, o l'incremento di campagne promozionali di modelli di consumo intelligente e così via favoriscano la diffusione di comportamenti "resistenti" tra gli imprenditori soggetti alle estorsioni, Frazzica [2015: 32, s.].

¹⁸ Sulla natura plurioffensiva del reato di estorsione, il quale tutelerebbe dunque non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà morale del soggetto passivo, tra gli altri, Conti [1966: 996]; Marini [1990: 377, s.]; Pagliaro [2003b: 198]; Taverna [2010: 397, s.]; Mezzetti [2013: 273]; Falcinelli [2013: 58, s.]; Fiandaca, Musco [2015: 155]. Di recente, nell'ambito di uno studio dedicato alla minaccia, Gatta [2013: 77-80].

forma di coazione morale (relativa) a carico del soggetto passivo, la cui volontà non verrebbe direttamente coartata dalla condotta degli estorsori, bensì si indirizzerebbe liberamente verso il compimento di un atto di adesione spontanea a modelli di comportamento percepiti come “normali”. In altri termini, se tra i *motivi* che concorrono a formare la deliberazione dell'imprenditore acquiescente non predomina il timore di subire l'attuazione del male minacciato, si dovrebbe a rigore affermare che l'atto dispositivo compiuto rappresenti il frutto di una libera scelta, piuttosto che di una coartazione psicologica¹⁹.

Tale conclusione del resto apparirebbe l'unica coerente con un'interpretazione stringente dell'art. 629 c.p., il quale richiede la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra la condizione di costringimento morale della vittima, da un lato, e le minacce o violenze attuate dall'estorsore per ottenere il soddisfacimento delle proprie istanze, dall'altro lato²⁰.

Nondimeno, un'affermazione tanto perentoria presuppone che il significato del comportamento “atipico” della vittima sia stato correttamente individuato, alla stregua di una completa ricostruzione delle caratteristiche del fatto concreto. Qui, vanno riscontrati i segni di un avvenuto mutamento nella fisionomia della condotta dell'estorto. Tra questi ultimi, per esempio, potrebbe venire in rilievo il fatto che l'imprenditore abbia deciso di rivolgersi spontaneamente al gruppo criminale della zona (assumendo così egli stesso l'iniziativa della c.d. “messa a posto”), senza attendere le richieste estorsive; o ancora, il fatto che una volta scoperto l'illecito da parte degli investigatori, egli non abbia negato il comportamento realizzato, ma al contrario lo abbia descritto come una consuetudine normalmente praticata, o come un “costo” necessario da sopportare, per ricevere in cambio la garanzia di condizioni serene nello svolgimento della propria attività.

Tuttavia, ciò rischia di non bastare. La pur necessaria operazione di ricognizione unicamente dei motivi alla base della scelta compiuta dal soggetto passivo potrebbe infatti risultare ancora insufficiente, ai fini di una esatta comprensione del significato complessivo del fatto; la cui lettura rimane parziale e dunque distorta, se ci si accontenta di un'analisi di tipo *statico* della situazione concreta, che trascura di considerare anche la *dinamica* dei rapporti intercorrenti tra i due poli del reato: minaccia e/o violenza del soggetto attivo da un lato; costrizione a fare o omettere del soggetto passivo, dall'altro lato.

Soltanto una visione congiunta del comportamento di entrambi i soggetti dell'illecito consente invero di attribuirvi il giusto significato, in conformità al principio per cui “nei reati con cooperazione artificiosa della vittima”²¹ deve sussistere una

¹⁹ Sull'efficacia motivante della violenza e della minaccia ai fini del realizzarsi di una condizione di coazione morale a carico dell'estorto Pedrazzi [1955: 46, s.].

²⁰ Sul rapporto di causalità tra minaccia e/o violenza del soggetto attivo e coazione morale del soggetto passivo nel reato di estorsione, Marini [1990: 384, s.]; Pagliaro [2003b: 198, s.]; Manes [2006: 554, s.]; Garino [2012: 3181, s.]; Falcinelli [2013: 60, s.]; Mezzetti [2013: 287, s.]; Fiandaca, Musco [2015: 159 e 160].

²¹ Tale definizione ricorre tra gli altri in Fiandaca, Musco [2015: 13]; Mezzetti [2013: 273]; Mantovani [2012: 184]; Taverna [2010: 393]; Sgubbi [1989: 23, s.]; Pedrazzi [1955: 39].

necessaria interazione tra la condotta dell'autore per un verso, e l'atto compiuto dal soggetto passivo, per altro verso.

Di conseguenza, al fine di valutare se i motivi che hanno condizionato l'agire della vittima dell'estorsione mafiosa siano in effetti del tutto indipendenti dal peso della minaccia intimidatoria è necessario esaminarli in correlazione al comportamento del soggetto attivo. Così, per esempio, può accadere che la condizione di costringimento morale dell'imprenditore acquiescente manchi, perché difetta a monte un comportamento violento o minaccioso da parte degli esponenti delle organizzazioni criminali, i quali potrebbero aver scelto di "rimanere nell'ombra", facendo valere per semplici *sentito dire* il peso della loro presenza sul territorio. Oppure ancora, vi è la possibilità che le condotte minacciose siano state compiute con modalità talmente sfumate da far contestualmente sbiadire anche i contorni dello *status* di soggezione psicologica dell'estorto.

In situazioni del genere, il significato della condotta della vittima diviene più incerto, in quanto sembra costituire il risultato del *metus* generato da un'intimidazione che è operata dall'organizzazione criminale non direttamente nei confronti della vittima stessa, bensì in forma indeterminata verso l'intera collettività²². Il che potrebbe avvalorare l'ipotesi – inizialmente prospettata – che il fatto concreto sia divenuto radicalmente atipico rispetto all'art. 629 c.p.; e che sia altresì venuta meno l'inesigibilità della condotta dell'imprenditore acquiescente.

5. Una rilettura dei "motivi culturali" della condotta dell'imprenditore acquiescente alla luce dei caratteri distintivi della "estorsione di stampo mafioso"

Le considerazioni da ultimo formulate impongono di decodificare i casi "ambigui" enucleati, nell'ottica di un'adeguata valorizzazione delle dinamiche interattive tra comportamento degli estorsori e azioni degli estorti.

In tale prospettiva, infatti, ai fini della qualificazione penalistica, i *motivi* che determinano le scelte dell'imprenditore acquiescente possono assumere un significato diverso da quello ad essi attribuibile ad una prima visione sommaria.

Quando invero tali motivi consistono nella determinazione di versare le somme dovute come "costo naturale" di una prassi accettata, piuttosto che come frutto di una palese sopraffazione mafiosa, il dissolvimento della condizione di coazione psicologica della vittima si rileva sovente più apparente che reale; sol che appunto si considerino gli effetti che le concrete interazioni tra *modus operandi* delle associazioni di stampo mafioso destinatarie del pagamento e posizione degli operatori economici possono avere sui comportamenti di questi ultimi.

La riferibilità del fatto estorsivo a quella particolare forma di associazione per

²² Il che disperderebbe la tipicità del concetto stesso di "minaccia" quale modalità della condotta illecita che invece richiede sia un destinatario determinato sia un *minimum* di comportamento minatorio oggettivamente riscontrabile. Sul tema, Gatta [2013: 242, s.].

delinquere che è l'organizzazione criminale di stampo mafioso dà infatti luogo ad un inevitabile travaso delle modalità operative della stessa verso ognuno dei reati fine realizzati, cui pertanto si imprimono i contrassegni del metodo mafioso. Ciò vale anche (o forse soprattutto) per le estorsioni, che costituiscono una tra le più consuete forme di arricchimento della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Così, in taluni territori, può accadere che la particolare capacità intimidatrice del vincolo associativo, con la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, permetta di ricorrere a forme di minaccia via via più impalpabili, eppure egualmente rilevanti, ai fini della configurazione del reato di estorsione. Quando la prevaricazione mafiosa assume le forme di un predominio indiscusso, essa possiede una forza coercitiva che prescinde dal compimento di singoli atti violenti o di specifiche minacce da parte degli affiliati²³. In tali contesti, l'organizzazione criminale esercita il suo potere intimidatorio attraverso forme di assoggettamento talmente diffuse e perduranti da non essere addirittura neanche avvertite come "anomale" da parte dei soggetti che vi sono sottoposti.

In altri termini, talora il pesante restringimento della libertà di autodeterminazione che discende dal controllo mafioso diviene un requisito stabile di certi contesti sociali; e ad esso corrisponde una sorta di "coazione morale permanente", tanto radicata, da venire persino fraintesa nel suo significato di disvalore; al punto che chi la subisce è esposto al rischio di non percepirla più come una perdita, o come una cessione forzata di sfere significative di libertà individuale.

Se si considera che l'organizzazione di stampo mafioso esplica il suo potere di intimidazione anche, e a volte soprattutto, attraverso forme di condizionamento ambientale indiretto piuttosto che attraverso atti manifesti di violenza, principalmente in tutti i casi in cui si trova chiamata ad interagire con l'attività di impresa, si comprende come il c.d. "condizionamento ambientale" finisca con il costituire il più potente ed efficace metodo di coartazione psicologica nei confronti della vittima dell'estorsione²⁴.

Ebbene, laddove le dinamiche estorto-estorsore si dipanino secondo le modalità appena descritte, i comportamenti di volontaria acquiescenza qui in esame mostra-

²³ In tal senso, Cass. pen., 30.1.1985, in *Cass. pen.*, 1986 p. 1519; Cass. pen., 31.1.1996, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3637. In senso conforme, in dottrina, Fiandaca [1991: 22]; Militello [2006: 485]. Più di recente, Cass. pen., 10.7.2007, n. 34974, in CED Cass. n. 237619.

²⁴ Si veda alla prassi della mafia di utilizzare la figura dello "scarica", un soggetto che non pone in essere alcuna minaccia diretta, ma – consapevole delle minacce che da altri sono state realizzate – è pronto ad intervenire su richiesta dello stesso commerciante taglieggiato, in quanto persona nota nel quartiere come vicina all'ambiente mafioso, e che spesso materialmente incassa il denaro dell'estorsione per conto dell'organizzazione. Talune volte il suo ruolo è, in apparenza, addirittura svolto in favore della vittima, attraverso una attività simulata di mediazione in ordine all'entità del *pizzo*. Accade infatti che l' esercente minacciato non riceva direttamente l'ordine di pagare ad una persona definita, ma venga sollecitato ad attivarsi per individuare la persona "giusta" alla quale rivolgersi. Questa si presenta con il volto amico di chi fa ridurre, anche considerevolmente, le pretese dell'organizzazione, inizialmente sempre molto elevate. E ciò comporta, evidentemente, l'innestarsi di un perverso meccanismo, in virtù del quale il commerciante non solo finanzia l'organizzazione criminale ma è costretto, in qualche modo, ad essere grato alla stessa che, con il suo "volto amico", lo ha trattato con apparente comprensione.

no significati nuovi e diversi da quelli inizialmente ipotizzati. Dietro le sembianze di forme di adesione volontaria al racket, essi possono infatti celare manifestazioni peculiari di un particolare *status* di coazione morale relativa, causato dal peso di un controllo mafioso molto pervasivo, che è sovente in grado di falsare la percezione stessa della situazione di costringimento nei soggetti che ne sono vittime.

In tali casi, pertanto, il processo di formazione della volontà dell'estorto dovrà considerarsi coartato, ai sensi dell'art. 629 c.p., quand'anche l'iniziativa del pagamento provenga direttamente da lui; e persino pure ove egli neghi agli inquirenti di aver subito esplicite minacce, dichiarando di aver al contrario voluto assecondare spontaneamente la prassi di corrispondere il "pizzo" alle cosche della zona; a condizione, però, che sia sempre rinvenibile – anche nelle forme più rarefatte di minaccia mafiosa – un seppur minimo elemento fattuale dal significato minatorio (per es. lo sguardo di un affiliato che si limiti a "spiare" costantemente la vittima; o la mera presenza fisica dei soggetti incaricati della riscossione nella zona in cui ha sede l'esercizio taglieggiato ecc.²⁵).

Senza dubbio un'osservazione in parallelo della condotta di estorti ed estorsori ha il pregio di cogliere il senso complessivo dei fatti, senza sviare dai principi del diritto penale. La chiave di lettura suggerita infatti, per quanto audace, rimane legittima, dato che interpreta in modo estensivo, ma non ancora analogico, i requisiti di tipicità della fattispecie astratta.

Che una esegesi di tipo elastico sia necessaria ove si affrontino fenomeni criminali straordinariamente complessi come quelli dell'associazione di stampo mafioso è oramai, indiscutibilmente, un fatto ovvio, nonostante le insidie che in esso si annidano. Quando si deve adeguare la rigidità delle norme penali alle dinamiche delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in effetti, incombe di certo in maniera costante la possibilità di un inaccettabile scivolamento verso la violazione del divieto di interpretazione analogica. Eppure, l'eventualità di imbattersi in tale ostacolo non impedisce di prospettare percorsi interpretativi che appaiono necessariamente più arditi, a fronte della complessità del reale, ma che sono tollerabili, se sviluppati nel rispetto dei canoni penalistici²⁶.

Ciò del resto si verifica sovente in sede giurisprudenziale, ove, per esempio, la necessità di adattare la fattispecie incriminatrice dell'estorsione alla pluralità di sfumature che il fenomeno assume quando è di matrice mafiosa ha portato ad interpretazioni estensive – oramai consolidate –, che riconducono entro lo spettro applicativo dell'art. 629 c.p. anche situazioni contrassegnate dall'assenza di tangibili azioni di coartazione morale da parte del soggetto agente, purché verificatesi nel conte-

²⁵ In assenza di un *minimum* di esteriorizzazione della minaccia il reato infatti non si configura, pena la violazione del principio di legalità [Gatta, 2013: 243].

²⁶ Da più parti si è sovente evidenziato come in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, il travaso in sede giuridica di categorie sociologiche o di forme di "precomprensione" dei fenomeni rischia di incrementare il ricorso ad orientamenti interpretativi di tipo analogico, nella pressa giudiziaria, e di rafforzare la tendenza a formulare norme incriminatrici in contrasto con il principio di legalità, in ambito legislativo, [Fiandaca, 1983: 268; Spagnolo, 1987: 103; De Francesco, 1995: 59; Ingroia, 1997: 144].

sto di un sistema dominato dalla prevaricazione di una presenza mafiosa, a volte celata dietro forme di condizionamento evanescenti²⁷.

Tale modo di intendere la dinamica estorto/estorsore in ambito mafioso è largamente condiviso in dottrina [Baccaredda Boy, 2010: 528; Mecca, 2007: 27], nonostante le voci contrarie di chi sollecita un intervento riformatore necessario a rendere la previsione normativa conforme al principio di legalità, evitando così il rischio di pericolose degenerazioni interpretative [Manes, 2006: 635]²⁸.

Pur tenendo ben fermi gli avvertimenti circa la possibile deriva verso interpretazioni di tipo analogico, una lettura estensiva dei contrassegni del reato di estorsione rimane però indispensabile, laddove il fatto è commesso nel contesto di organizzazioni criminali di stampo mafioso, ossia in ambienti culturali fortemente condizionati dalla presenza di un'intimidazione diffusa, ancorché talvolta latente.

È infatti indubbio che l'estorsione di matrice mafiosa riunisca in sé oltre alla sua carica di offensività tipica, anche un *quid pluris* di offesa che le proviene dall'impiego del metodo mafioso²⁹. Ciò comporta che nella moltitudine dei casi concreti, essa può colorarsi di sfumature nuove, più indefinite rispetto ai contorni netti che le sono invece propri nelle ipotesi base. E a fronte di tale diversità fenomenologica, un'interpretazione in chiave adeguatrice diviene obbligatoria, a meno di non voler lasciare prive di tutela situazioni che invece meritano di venire sanzionate penalmente. Salvo cioè ritenere che per il contrasto al sistema del racket mafioso, l'unica strada utile a determinare una riduzione in termini normativi della complessità del reale sia la proliferazione di un numero considerevole di fattispecie incriminatrici *ad hoc*, in grado di “fotografare” ogni possibile sfaccettatura della realtà criminale delle associazioni di stampo mafioso.

Una prospettiva del genere, per quanto in astratto maggiormente coerente con i principi di legalità e di frammentarietà, risulterebbe nondimeno comunque fallimentare, in quanto destinata a scontrarsi con l'incancellabile poliedricità del fenomeno concreto.

Sicché, nell'ottica di applicare anche alla posizione della vittima l'interpretazione di tipo estensivo che in genere si utilizza per comprendere il significato della condotta dell'autore, si rafforza la ragionevolezza del ragionamento sin qui condotto circa l'irrelevanza – ai fini dell'inquadramento penalistico – dei “motivi” del-

²⁷ Il riferimento è alla giurisprudenza citata in nota 12.

²⁸ Tra i critici di tale interpretazione lata non manca chi evidenzia come la “estorsione ambientale di stampo mafioso” non debba comunque prescindere dal realizzarsi di una concreta minaccia, che benché larvata o indiretta, non può mai difettare del tutto ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 629 c.p., salvo che non si intendano violare i principi garantistici del diritto penale del fatto [Prosdocimi, 2006: 673, s.].

²⁹ A riprova della particolare connotazione che l'estorsione assume quando è di matrice mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p. richiamata dall'art. 629, comma 2, c.p., prevede uno speciale aumento di pena per i casi in cui la violenza e la minaccia siano commesse da soggetti appartenenti ad associazioni di stampo mafioso. La *ratio* di tale disposizione è di punire più severamente le estorsioni compiute con l'impiego della forza intimidatrice di tipo mafioso, anche in ragione del “rapporto privilegiato esistente tra reato di estorsione e l'apparato strutturale-strumentale mafioso”, testualmente, Turone [2008: 196].

l'imprenditore acquiescente che decida di versare il "pizzo", perché spinto da un senso di appartenenza ad una prassi diffusa.

Tale motivazione di "tipo culturale"³⁰ in nulla influisce sul trattamento penale dell'imprenditore estorto, il quale rimane soggetto passivo del reato, anche laddove a causa dell'efficacia sotterranea di un'intimidazione mafiosa generalizzata e perdurante non abbia chiara percezione della sua condizione psicologica di servitù morale. Il modello culturale di riferimento di certo condiziona in tali situazioni il processo di formazione della volontà della vittima, senza arrivare ad oscurarne per intero la condizione di costringimento morale. Anzi, si può dire che quel modello culturale costituisce proprio il risultato diretto di uno stato di assoggettamento morale, divenuto per così dire, "cronico" che impedisce di qualificare come "negoziabile" l'atto di disposizione patrimoniale compiuto.

In altri termini, spinte motivazionali del tipo di quelle considerate rimangono indifferenti ai fini delle garanzie che è necessario riservare all'imprenditore estorto acquiescente. Esse infatti non fanno mutare il significato coattivo della condotta compiuta. La spontanea adesione alle richieste estorsive rileva dunque esclusivamente sul piano fenomenico-fattuale, come modalità di realizzazione del fatto cui in genere corrisponde l'impiego da parte del soggetto attivo di minacce poco palesi e più larvate.

6. *Una possibile rivalutazione dei motivi culturali della vittima alla luce della "vittimo-dogmatica"*

Come nella costrizione del concusso [Pagliaro, Parodi Giusino 2008: 149], così anche nel costringimento morale dell'estorto, la ragione per la quale questi agisce non ha alcun rilievo. Essa rimane un fatto interno alla coscienza che non impedisce il configurarsi del reato, non rende inesigibile per l'ordinamento penale la condotta della vittima, né tanto meno esclude la responsabilità penale a carico del soggetto attivo. Alla stregua dei tradizionali principi penalistici, l'adesione alle richieste

³⁰ L'espressione riecheggia – riferendoli però alla vittima e non all'autore – i concetti di "reato culturalmente motivato" e di "cultural defense" impiegati per indicare la discussa tipologia di reati commessi da soggetti appartenenti a minoranze culturali che vengono considerati leciti da parte della cultura minoranza di riferimento ed illeciti dall'ordinamento della cultura dominante.

Il rinvio ha, come è evidente, un tono meramente provocatorio. Il "motivo culturale" esprime la diversa visione del mondo propria di taluni gruppi di minoranza, spesso fortemente connotati dal punto vista etnico o religioso; cosicché sarebbe improprio ascriverlo agli operatori economici delle aree del sud d'Italia vessate dal gioco del racket mafioso. Suonerebbe in effetti discriminatorio assimilare questi ultimi ai soggetti portatori di una cultura di minoranza distinta ed *antagonista* rispetto a quella della maggioranza dei cittadini.

Il termine dunque è qui impiegato in un significato *atecnico*, per la sua straordinaria capacità di evocare il profondo divario che intercorre tra le scelte di valore compiute dall'ordinamento penale e la "cultura mafiosa"; o, più precisamente, tra i valori protetti dal diritto penale da un lato, ed i costumi o le pratiche sociali generate dalla cultura mafiosa, dall'altro lato.

Sul tema generale dei reati culturalmente motivati, si vedano, De Maglie [2005: 191, s.]; Pastore [2006: 3033]; Basile [2008: 149; 2007: 1296, s.; 2010]; Bernardi [2010].

estorsive provenienti dall'organizzazione mafiosa che trovi origine nella tendenza ad assecondare una prassi sociale consolidata non può dunque venire in alcun modo equiparata ad una forma di volontario consenso, idoneo ad elidere il requisito della coazione morale.

Tuttavia, una volta respinta l'idea che il senso di appartenenza ad un certo sistema di valori alla base della scelta dell'imprenditore acquiescente possa giocare un ruolo ai fini dell'inquadramento penalistico del fatto, non resta che verificare se vi siano altri percorsi argomentativi in grado di attribuire un qualche rilievo giuridico ai *motivi culturali* della vittima.

Tra questi in particolare, vengono in considerazione le concezioni teoriche della c.d. "vittimo-dogmatica"³¹. I contenuti di tale impostazione sono noti: ove la vittima può efficacemente difendere il bene giuridico offeso con i mezzi a sua disposizione, il reato non si configura ed il soggetto agente non è punibile [Del Tufo, 1990: 37, s.].

La limitazione dell'intervento penalistico incentrata sulle *chances* di difesa del soggetto passivo sarebbe il risultato di un particolare modo di intendere il principio di sussidiarietà, come argine sia contro un'eccessiva intromissione dello Stato nella regolamentazione delle relazioni interpersonali, sia contro un'ipertrofica richiesta di tutela dei propri beni da parte degli individui, nei confronti dello Stato. Laddove il singolo si trovi in condizione di agire direttamente a protezione dei propri interessi, il ricorso al diritto penale appare superfluo [Del Tufo, 1990: 38, s.].

Alla base di tale concezione, vi è altresì l'idea che il principio di responsabilità personale riguardi anche le vittime, oltre che i soggetti agenti; per questo il diritto penale deve attribuire rilievo alle conseguenze cui la vittima può andare incontro, a seguito delle proprie scelte e dei comportamenti che ha volontariamente assunto [Del Tufo, 1990: 51, s.]. Quando essa rinunci ad attivarsi per la protezione dei beni di cui è titolare, esponendosi volontariamente al pericolo di lesione, la condotta dell'autore del reato non è più punibile.

Infine, nella prospettiva vittimo-dogmatica, la possibilità di autodifesa della vittima va letta in correlazione con il pericolo cui è esposto il bene giuridico tutelato. Ove il pericolo raggiunge il livello massimo, si restringono al minimo i margini per attuare – e per pretendere sul piano normativo – un'adeguata attività difensiva da parte del soggetto passivo. Viceversa, laddove minore sia il grado di esposizione al pericolo, maggiori divengono le possibilità di difesa che la vittima può mettere in campo [Del Tufo, 1990: 51] e che il diritto può esigere da essa.

Ebbene, come è noto, un terreno privilegiato di sperimentazione per le concezioni appena richiamate è provenute proprio dal settore della tutela penale del patrimonio, che offre in abbondanza esempi di fattispecie incriminatrici annoverabili nella categoria dei c.d. "delitti di relazione". Si tratta di delitti per la cui configurazione è richiesto – in aggiunta alla condotta del soggetto agente – anche un particolare atteggiamento della vittima; e rispetto ai quali, pertanto, risulta più agevole va-

³¹ Per i richiami bibliografici si rinvia alla nota 9.

gliare gli esiti interpretativi del ricorso ai canoni della vittimo-dogmatica, incentrati, per l'appunto, sulla valorizzazione del ruolo della vittima³². Nei delitti di relazione in effetti, l'inclusione della condotta del soggetto passivo nella descrizione del "tipo" consente di ricorrere ad un'esegesi di tipo restrittivo che ne riduce il campo applicativo ai soli casi in cui alla sussunzione del fatto nello spettro operativo della norma incriminatrice si affianca l'accertata impossibilità della vittima di sfuggire all'offesa. Sarebbero invece non punibili, sebbene conformi al tipo, i fatti in cui in concreto residui per la vittima la facoltà di sottrarsi al pericolo.

L'osservazione del reato di estorsione secondo la prospettiva della vittimo-dogmatica conduce ad esiti applicativi restrittivi analoghi a quello appena menzionati. In un'ottica che tiene conto del ruolo del soggetto passivo nella dinamica di produzione dell'offesa infatti, si può giungere a negare la sussistenza dell'illecito ove il fatto storico, pur conforme alla previsione astratta, sia nondimeno caratterizzato da una volontaria rinuncia della vittima a resistere alla condotta aggressiva del soggetto attivo. In altre parole, il reato di cui all'art. 629 c.p. non si configurerebbe in concreto tutte le volte in cui il soggetto passivo abbia avuto la possibilità di opporsi alla violenza o alla minaccia costrittive, e tuttavia abbia egualmente deciso di cedere all'intimidazione³³.

Senza addentrarsi in un'operazione di esemplificazione delle situazioni in astratto riconducibili allo schema proposto che si rivelerebbe troppo azzardata per le nostre competenze, qui, ci si deve limitare ad abbozzare un'analisi della tipologia di condotta dell'imprenditore acquiescente da cui si è preso spunto alla stregua del parametro – di carattere spiccatamente vittimologico – dell'*autoresponsabilità*³⁴.

La vittima dell'estorsione mafiosa che ha la possibilità concreta di retrocedere dinnanzi alla condotta dell'estorsore non è punibile; ed in questi casi il realizzarsi dell'offesa al bene tutelato costituisce il normale esito della scelta volontaria dell'estorto di abdicare a qualunque forma di opposizione. Naturalmente, per una corretta valutazione dei fatti, occorre che il grado di esigibilità della condotta resistente da parte della vittima non sia pensato esclusivamente su un piano astratto, ma che venga calibrato in relazione alle caratteristiche individuali del soggetto passivo e al tipo, nonché all'intensità, della minaccia e della violenza subite. Maggiore si rivela la gravità della violenza o della minaccia compiute dal soggetto agente, minori saranno le *chances* (esigibili) di difesa del soggetto passivo. Così come nessuna difesa ci si può attendere da chi per ragioni personali si trovi oggettivamente in una posizione di debolezza, che gli impedisce di attuare qualunque strategia difensiva (soggetti incapaci, soggetti particolarmente vulnerabili ecc.).

³² Categoria coniata da Hassemer [1981: 52] che la contrappone a quella dei "delitti di aggressione", i quali invece si incentrano su una condotta di aggressione unilaterale da parte del soggetto agente.

³³ Per un'applicazione delle nozioni della vittimo-dogmatica alla fattispecie di estorsione, Bernasconi [2005: 86, s.].

³⁴ Che è, per l'appunto, il criterio in genere utilizzato dalla vittimo-dogmatica con riguardo alle incriminazioni che prevedono uno *status* di coazione morale della vittima. Sul principio di *autoresponsabilità* in generale, anche Cagli [2000: 1168, s.; 2008].

In base al principio di *autoresponsabilità* per esempio, l'estorsione mafiosa non sarebbe mai punibile, quando l'imprenditore estorto abbia a sua volta agito con "dolo", abbia cioè deciso di assecondare le pretese mafiose per puro tornaconto personale. In tali casi infatti, la mancata resistenza alla prevaricazione mafiosa è addirittura voluta dal soggetto passivo come mezzo per conseguire fini egoistici³⁵.

Diverso da quest'ultima ipotesi è però il caso dell'imprenditore acquiescente che versi le somme dovute, ritenendo che ciò costituisca un normale modo di agire, nel particolare contesto economico di riferimento. In una situazione del genere, diventa problematico valutare il livello di esigibilità della condotta difensiva pretendibile da parte del soggetto passivo. Ognuno dei parametri utilizzabili allo scopo si mostra infatti ambiguo e poco affidabile.

Il parametro della gravità della minaccia o della violenza attuate dal soggetto attivo risulta insufficiente, se impiegato con riguardo al particolare fenomeno delle estorsioni mafiose, in quanto l'intimidazione di stampo mafioso talora si mostra tanto più penetrante, quanto meno evidenti ne siano le forme esteriori di concretizzazione. Cosicché, si può pensare che anche in assenza di atti concreti di minaccia e di violenza, di fronte dello strapotere dell'organizzazione criminale, non si possa esigere dal soggetto estorto il gesto eroico di sottrarsi al peso delle richieste di "pizzo". Di conseguenza, nell'ambito del rapporto di reciproca interazione tra soggetto attivo e soggetto passivo, la carica di offensività della condotta del primo prevale, sopravanzando del tutto le possibilità di difesa del secondo.

Analizzando, invece, il fatto esclusivamente dalla visuale del comportamento della vittima, la deliberazione di quest'ultima di aderire spontaneamente alle pretese estorsive si presta in astratto ad essere giudicata come una chiara manifestazione di assunzione di responsabilità da parte della vittima stessa. L'estorto decide volontariamente di subire il pregiudizio patrimoniale, compiendo l'atto richiesto, senza neanche aver prima vagliato la possibilità di opporre una qualche resistenza.

Tuttavia, concludere nel senso della non punibilità dell'estorsore significherebbe interpretare in modo arbitrario la fattispecie di cui all'art. 629 c.p. La scarsa fondatezza di un assunto del genere si manifesta in tutta la sua evidenza, sol che si consideri come in questi casi la scelta della vittima non sia mai del tutto libera, bensì risulti in concreto sempre fortemente condizionata dal timore di subire le ritorsioni mafiose. Se tale timore sta alla base dell'idea che sia preferibile aderire volontariamente al racket, piuttosto che correre il rischio di subire un male maggiore, dietro l'apparenza di una scelta volontaria, si nasconde in realtà un'autentica condizione di assoggettamento psicologico, che rende inesigibile (sul piano del diritto)

³⁵ Naturalmente, in situazioni del genere, il venir meno della punibilità del soggetto attivo dell'estorsione per effetto della condotta della vittima non impedirebbe né il residuo della responsabilità penale dell'estorsore a titolo di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), né, tanto meno, eliderebbe la possibilità di punire l'estorto – che qui agisce sorretto da illecite finalità (quali per esempio la volontà di mantenere o attivare rapporti con il sodalizio criminale, al fine di distorcere la concorrenza) – a titolo di concorso esterno nell'associazione stessa o di favoreggiamento (ferma restando la prospettiva di regolare tale materia tramite fattispecie incriminatrici *ad hoc*).

qualunque pretesa di atteggiamenti resistenti in capo alla vittima.

L'idea che i motivi personali ricadenti nella sfera di autonomia decisionale che residua in capo all'estorto elidano il requisito della costrizione si incentra in effetti su un palese fraintendimento di carattere logico: essa confonde *l'autoresponsabilità* con quel margine di *autodeterminazione* che pur sempre sussiste³⁶, quando la coazione morale cui è soggetta la vittima sia di tipo relativo. Il dato che nelle situazioni considerate l'imprenditore estorto, pur avendo la possibilità di scegliere tra due alternative, abbia preferito quella sbagliata, non implica che egli debba venire (penalmente) "rimproverato" per questo. Non vi è cioè alcuna ragione per considerare l'estorsione la giusta conseguenza del fatto che l'estorto non abbia indirizzato il suo comportamento verso la resistenza, piuttosto che verso l'acquiescenza, a causa di condizionamenti di carattere sociale o culturale.

Nell'ottica del diritto penale, infatti, tra la moltitudine di fattori che possono influenzare il processo decisionale della vittima, gli unici che rilevano sono quelli provenienti dal comportamento illecito del soggetto attivo, ossia la violenza e la minaccia. Ed in particolare, nella fattispecie estorsiva la relazione tra autore e vittima è sin dall'origine alterata dalla posizione di supremazia del primo sulla seconda; supremazia che si incarna nella natura minacciosa o violenza del mezzo impiegato e nella condizione di offesa alla libertà del volere che ne discende, rendendo perciò impossibile l'instaurarsi di qualunque rapporto di tipo negoziale tra soggetto agente e soggetto passivo.

Sicché, anche alla stregua dei canoni della "vittimo-dogmatica", così come in base alle tradizionali categorie penalistiche, la tipologia di vittime dell'estorsione mafiosa qui esaminata rimane meritevole di protezione.

Un tale esito interpretativo non può del resto stupire. L'illogicità della prospettiva di ritenere inapplicabile in tali casi la fattispecie estorsiva dipende infatti non tanto dalle caratteristiche concrete dei fatti considerati, quanto dall'ambiguità del canone (vittimologico) impiegato.

Il principio vittimologico appare infatti basarsi su una concezione per così dire insensata della sussidiarietà penale, secondo la quale il diritto penale dovrebbe intervenire a tutelare beni giuridici, soltanto laddove il cittadino non possa da sé, direttamente, provvedere alla loro protezione. Dietro questa affermazione, si cela in realtà un radicale travisamento delle finalità proprie del diritto in generale, e del diritto penale, in particolare; il quale viene in tal modo spogliato della sua principale funzione di fornire una tutela di tipo statale (o comunque pubblica) degli interessi del singoli, sostituendo la vendetta privata con la sanzione pubblica [Sbriccoli, 2009: 7, s.]³⁷.

³⁶ Sulla differenza tra *autodeterminazione* e *autoresponsabilità*, Di Giovine [2005: 38 e 39].

³⁷ Analogamente, di recente, anche Venturoli [2015a; 2015b: 11, s.] ha messo in guardia contro i rischi di privatizzazione del sistema che deriverebbero dalla prospettiva di assumere la tutela delle prerogative della vittima tra gli scopi fondamentali del diritto penale.

Sul rapporto tra vittima e diritto penale, Cornacchia [2013: 1763, s.]; Venafro [2005: 12, s.] Con riguardo a tali tematiche si veda altresì il *Paper* di Cornacchia, Spina [2014].

La prospettiva vittimo-dogmatica in altri termini intende in modo incongruo il significato dei principi fondamentali del diritto penale, e per questo perviene a conclusioni inaccettabili, contrastanti con la logica interna allo stesso diritto penale [Del Tufo, 1990: 237, s.].

Pensare di sottrarre ai pubblici poteri il compito di difendere gli interessi meritevoli di tutela e di affidarlo – per lo meno in prima istanza – alla sfera privata degli individui significa infatti capovolgere la struttura portante dell'intero sistema penale, che, al contrario, concepisce l'autodifesa del singolo come meramente sussidiaria e soltanto residuale rispetto all'intervento pubblico [Pagliaro, 2001: 37; 2010: 43, 44].

7. Prospettive de iure condito e de iure condendo per una riscoperta dei motivi culturali dell'imprenditore estorto c.d. acquiescente

Il ragionamento sin qui condotto ha dimostrato come le complesse dinamiche motivazionali che determinano le scelte dell'imprenditore estorto non incidano in alcun modo sulla qualificazione penalistica dei fatti. L'estorto che accetta di adempiere alla pretesa estorsiva per mera abitudine non perde il trattamento che spetta alla persona offesa dal reato, né corre il rischio di venire penalmente sanzionato (come, invece, accade, quando dietro il suo comportamento arrendevole si cela in realtà una forma di connivenza punibile con l'associazione mafiosa).

Ove l'imprenditore acquiescente agisca motivato dall'idea che non vi sia alternativa al modello di comportamento prescelto, la peculiare condizione di "adesione culturale" al sistema del racket non assume dunque alcun rilievo ai fini penalistici. Essa attiene esclusivamente al foro interno del soggetto passivo e pertanto non compromette il significato "coattivo" del comportamento assunto.

Tale soluzione si mostra coerente non soltanto con una corretta interpretazione dei requisiti costitutivi della fattispecie incriminatrice, ma anche, più in generale, con la struttura interna al diritto penale, che tutela in modo indifferenziato e impersonale le vittime, senza assegnare alcun rilievo alle loro condizioni soggettive, in funzione di attenuazione del grado di tutela assicurato all'interesse leso. Le peculiari qualità della vittima svolgono semmai un ruolo in direzione opposta, ossia soltanto ai fini dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio a carico del reo, nei casi in cui esse denotino una *status* di particolare debolezza della persona offesa [Pagliaro, 2010: 44-48].

Una volta sgombrato il terreno dalla tentazione di assegnare un peso non dovuto nell'ambito della tipicità del fatto a profili soggettivi della condotta della vittima che invece debbono rimanerne estranei, non resta però che valutare se la presa in carico del complesso delle ragioni culturali, sociali o ideologiche che condizionano, talvolta in maniera decisiva, le scelte delle vittime dell'estorsione mafiosa debba riguardare ambiti dell'ordinamento diversi da quello penalistico.

Sul punto, va però precisato come l'opportuno apprezzamento della pluralità di fattori motivazionali che incidono sulla scelta delle vittime debba costituire la base di partenza per pensare forme di intervento dei pubblici poteri in grado di stimolare il distoglimento dalla scelta dell'acquiescenza e l'adesione ad atteggiamenti di resistenza. Obbligatoria è dunque una prospettiva opposta a quella sinora segnalata, che non vada cioè nella direzione di ridurre, piuttosto che di incrementare, il complesso di tutele a favore delle "vittime ambigue".

Occorre pertanto agire in positivo, con l'obiettivo non di indebolire ulteriormente la posizione di chi subisce il racket come un "destino ineluttabile", ma al contrario di rafforzare il senso di protezione che può discendere dall'affidarsi alle istituzioni. Per dirla in termini penalistici, si deve perseguire un fine di prevenzione generale (negativa e positiva), mirando a dissuadere gli operatori economici dall'assumere comportamenti acquiescenti, e al contempo stimolandoli a scegliere forme di resistenza al racket.

In un'ottica del genere, che si ispira ad un modello di prevenzione generale integrato dall'apporto di strumenti diversi da quelli sanzionatori *stricto sensu* intesi, l'ordinamento può favorire la diffusione di scelte di condivisione del sistema di valori tutelati, soltanto innescando proficue contropunte motivazionali, in grado di sopravanzare quelle opposte di "carattere culturale", che invece indirizzano verso condotte soggiacenti.

Nella valutazione costi-benefici che può influenzare le scelte d'azione, la possibilità di realizzare il mutamento culturale necessario ad infrangere l'apparente normalità di pratiche sociali illecite dipende però in gran parte dal grado di "appetibilità" conferito alla scelta di opporsi all'intimidazione mafiosa (e magari anche di collaborare con gli inquirenti, per esempio attraverso lo strumento della denuncia). Il beneficio che l'imprenditore può trarre dal rifiuto di assecondare le richieste estorsive deve cioè sopravanzare non soltanto i costi stessi dell'adempimento ma altresì i possibili benefici che deriverebbero dal reiterare comportamenti di acquiescenza, largamente diffusi e di fatto socialmente predominanti.

È di tutta evidenza come immaginare strumenti normativi adeguati a conseguire un obiettivo del genere sia operazione complessa e culturalmente pericolosa, che richiede l'apporto di conoscenze estranee al sapere giuridico, capaci di soppesare la possibile efficacia delle misure ipotizzate. Le decisioni delle vittime possono in effetti venire condizionate da una pluralità di fattori, culturali, sociali ed emotivi difficilmente governabili con lo strumento del diritto³⁸. La scelta di assecondare le pretese mafiose per esempio potrebbe in alcuni casi venire determinata esclusivamente da motivi irrazionali, estranei alla logica del bilanciamento costi-benefici, e pertanto in concreto refrattari a qualunque valutazione dei vantaggi conseguibili tramite l'assunzione di comportamenti resistenti o collaborativi.

Nondimeno, pur con i suoi limiti di efficacia, il diritto non può abdicare al com-

³⁸ Anche la rappresentazione e la diffusione mediatica delle informazioni può influenzare le dinamiche motivazionali alla base delle scelte degli imprenditori estorti [Frazzica, 2015: 37 e 38].

pito di contribuire con gli altri fattori sociali alla promozione di modelli culturali alternativi a quelli ispirati al clima di intimidazione mafiosa.

Del resto, la sperimentazione in sede extrapenale di strumenti giuridici finalizzati a favorire un mutamento della percezione del fenomeno da parte delle vittime ed un conseguente rinnovamento etico dei sistemi sociali esposti al giogo delle organizzazioni criminali di tipo mafioso non costituisce un'assoluta novità nel panorama giuridico. L'ordinamento ha da tempo raggiunto piena consapevolezza che la forza di penetrazione delle associazioni mafiose impone di farsi carico della particolare posizione di debolezza sia delle vittime reali, sia delle vittime potenziali³⁹, attraverso una duplice strategia di intervento che agisca vuoi sul versante della prevenzione, vuoi sul versante della repressione.

In particolare, specie con riguardo al fenomeno delle estorsioni – che costituisce la più evidente e capillare forma di manifestazione del potere mafioso –, da alcuni anni, è maturata l'idea che in termini di prevenzione generale tanti maggiori risultati si ottengono, quanto più si consolida un modello di intervento integrato che prevede il coinvolgimento non soltanto degli strumenti penalistici, bensì anche di istituti di carattere amministrativo o civilistico, e financo della società civile [Militello, 2010: 353, s.]. Un rilievo emblematico in tal senso hanno avuto, da un lato, l'azionismo anti-racket e, dall'altro lato, le esperienze dei Fondi di solidarietà per le vittime dei reati di usura, estorsione e criminalità organizzata di stampo mafioso⁴⁰.

Questi ultimi, come è noto, sono strumenti che prevedono forme di risarcimento dei danni subiti, incentrate sulla logica tradizionale del ristoro delle offese patite dalle vittime dei reati. Si tratta di misure che di certo hanno favorito la diffusione di condotte collaborative dei privati per l'accertamento dei fatti illeciti considerati, e che però non hanno inciso sui modelli comportamentali tanto significativamente da determinare un mutamento apprezzabile delle dinamiche estorsive, ricorrenti nell'ambito delle organizzazioni criminali di tipo mafioso⁴¹.

Probabilmente, esiti migliori si potrebbero conseguire sul versante dell'innesco e del rafforzamento di una tendenza ad invertire la rotta nelle relazioni estorto-estorsore, se si agisse direttamente, oltre che sul terreno della riparazione *ex post* dei danni subiti, anche sul nucleo dei motivi che in genere condizionano le scelte degli imprenditori; per esempio, offrendo loro, in aggiunta al ristoro patrimoniale *post delictum*, anche misure di sostegno finanziario *ex ante* da attivare nei casi di de-

³⁹ Ricorda come il crimine organizzato possa venire equiparato alla tipologia di fenomeni criminali generatrice di forme di vittimizzazione di massa, per la capacità che gli è propria di rivolgere il suo potere sia nei confronti di soggetti determinati (per es. gli operatori economici), sia verso la collettività nel suo complesso Zincani [1996: 53].

⁴⁰ Il riferimento è al *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura* istituito con la l. 26.02.2011, n. 10 che ha unificato: 1) il *Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura*, istituito con D.P.R. 455/99 – che a sua volta costituiva il prodotto dell'unificazione dei preesistenti Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, disciplinati rispettivamente dalle l. 108/96 e 44/99; 2) il *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso*, istituito con l. 512/99.

⁴¹ Come dimostrano i contributi di carattere sociologico contenuti in questo volume.

nuncia della tentata estorsione subita ed altre tipologie di incentivi in grado di rendere *a monte* meno conveniente la soluzione di assecondare le richieste estorsive⁴².

Senza pretendere di affermarne la sicura riuscita, una strategia di intervento di questo tipo – che affianchi cioè al modello repressivo del diritto penale classico, anche forme di incentivazione preventiva di natura extrapenale, o direttamente scaturenti dall’iniziativa privata – sembra quella più in grado di valorizzare adeguatamente il profilo dei motivi che sostengono le azioni delle vittime.

Come più volte segnalato, il complesso di emozioni, desideri, pensieri che costituiscono le “ragioni per agire⁴³” alla base del comportamento dell’imprenditore estorto, laddove non si esteriorizzano nella volontà di utilizzare la propria condotta come strumento per conseguire il fine illecito di collaborare con l’organizzazione mafiosa o di favorirla, non hanno alcuna possibilità di assumere un significato pregnante dal punto di vista del diritto penale sostanziale. Quest’ultimo, infatti, è incentrato prevalentemente sull’autore e soltanto in misura marginale attribuisce rilevanza ai profili soggettivi della vittima; i quali, quando attengono alle particolari “qualità” della persona offesa, determinano un aggravamento della risposta sanzionatoria (come nel caso di reati commessi a danno di minori o di soggetti incapaci); quando invece consistono in manifestazioni di volontà esterne possono escludere la punibilità, nella forma del consenso giustificante o del consenso che elide la tipicità del fatto.

In nessun caso, tuttavia, essi generano effetti in sede giuridico-penale, se rimangono al livello di profili di carattere meramente psicologico, operanti nella sfera interna del soggetto passivo. Perché tali elementi soggettivi acquisiscano rilievo, occorre dunque che diventino talmente pregnanti da concretizzarsi in una manifestazione esterna e tangibile di volontà (come nel caso del consenso); o che costituiscano indizi visibili di un’oggettiva condizione di inferiorità psicologica della vittima (la quale dovrà comunque pur sempre accertarsi in concreto⁴⁴).

A fronte della sostanziale inadeguatezza dello strumento penale nel trattare i profili evidenziati, l’importanza di ricerche multidisciplinari come quella qui sviluppata e dello studio dei “motivi” che sorreggono le scelte dell’imprenditore estorto acquiescente – anche ai fini di una compiuta comprensione del fenomeno mafioso – si riverbera su un piano diverso da quello teorico-penale, ossia in sede di politica criminale; o, più specificamente, in sede di politica legislativa in senso lato. È infatti nell’ambito delle scelte di campo compiute dalla legislazione nel suo complesso che la particolare posizione della vittima delle estorsioni mafiose – così come delineata dall’indagine sulle dinamiche del fenomeno – può divenire cruciale,

⁴² Per un’esemplificazione delle possibili misure sia ancora una volta consentito rinviare a Militello, Siracusa [2010: 357].

⁴³ Il termine è preso in prestito dal diritto angloamericano, ove però viene riferito all’autore del reato e non alla vittima [Duff, 1990: 67, s.].

⁴⁴ Una dettagliata ricognizione delle disposizioni di diritto penale sostanziale che attribuiscono rilievo alla posizione della vittima è compiuta da Pagliaro [2010: 32, s.].

sia per dare impulso ad una prospettiva di ulteriore irrobustimento del già considerevole complesso di garanzie giuridiche (anche processuali) di cui la vittima gode, sia – più a monte – per stimolare la formazione di un tessuto etico, culturale, economico e sociale fertile, in grado di facilitare scelte d’azione a favore dei valori protetti dall’ordinamento.

Dall’adozione di una visione globale, unita ad un’azione congiunta tra i diversi ambiti dell’ordinamento e tra le istituzioni e la società civile dipende in effetti la possibilità di riuscire a riferire anche alla particolare categoria delle vittime dell’estorsione mafiosa l’espressione: “*la vittima non è più dimenticata*”, che un illustre penalista ha utilizzato per sintetizzare la posizione in generale riservata alla vittima nell’ordinamento penale e processuale [Pagliaro, 2010: 41].

Bibliografia

- Amarelli G. [2014], “La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso”, in *Diritto penale contemporaneo – Riv. trim.*, fasc. 2, p. 4.
- Amelung K. [1977], “Irrtum und Zweifel des Getaüschten beim Betrug”, in *Goltdammer’s Archiv*, p. 1.
- Barone L. [2015], “Il reato di scambio elettorale politico-mafioso”, in *Cass. pen.*, p. 124.
- Basile F. [2007], “Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1296.
- Basile F. [2008], “Premesse per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società multiculturale. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 149.
- Basile F. [2010], *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nella società multiculturali*, Giuffrè, Milano.
- Beccaredda Boy C. [2010], “L’estorsione”, in G. Marinucci, E. Dolcini (cur.), *Trattato di diritto penale*, VIII, Cedam, Padova, p. 492.
- Bell A. [2012], “Qualche breve nota critica sulla sentenza Dell’Utri”, in *www.penale contemporaneo.it*, 15 giugno 2012.
- Bernardi A. [2010], *Il fattore culturale nel sistema penale*, Giappichelli, Torino.
- Bernasconi C. [2005], “Il ruolo della vittima nel reato di estorsione” in C. Piemontese, E. Venafro (cur.), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Giappichelli, Torino, p. 77.
- Cagli S. [2000], “Condotta della vittima e analisi del reato”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1148.
- Cagli S. [2008], *Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto*, Bononia University Press, Bologna.
- Catanzaro R. [1991], *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova.
- Centorrino M. [1983], *L’economia mafiosa*, Rubbettino, Catanzaro.
- Centorrino M. [1995], *Economia assistita da mafia*, Rubbettino, Catanzaro.
- Centorrino M., La Spina A., Signorino G. [1999], *Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo nel Mezzogiorno*, Laterza, Bari.
- Chinnici G., La Spina A., Plescia M. [2008], “La resistenza al racket dal punto di vista dell’imprenditoria: alcune proposte operative”, in A. La Spina (cur.), *I costi dell’illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, Il Mulino, Bologna, p. 315.

- Conti L. [1966], “Estorsione”, in *Enc. dir.*, XV, Giuffrè, Milano, p. 995.
- Cornacchia L. [2013], Vittime e giustizia criminale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1760.
- Cornacchia L., Spena A. [2014], Paper: *Sovranità e carattere pubblico del diritto penale*, discusso in occasione del workshop: *La crisi dei concetti politici nello specchio del diritto penale*, Agrigento 3-4 aprile 2014; Modena 27-28 novembre 2014.
- De Francesco G.A. [1987], “Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso”, in *Dig. disc. pen.*, I, Utet, Torino.
- De Francesco G.A. [1995], “Gli artt. 416, 461 bis, 417, 418”, in P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni (cur.), *Mafia e criminalità organizzata*, Giappichelli, Torino, p. 20.
- De Francesco G.A. [2014], “Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso tra tradizione e innovazione”, in *Leg. pen.*, p. 229.
- Del Tufo V. [1990], *Profili critici della vittimo-dogmatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Jovene, Napoli.
- De Maglie C. [2005], “Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 173.
- Di Gennaro G., La Spina A. (cur.) [2010], *I costi dell’illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, Il Mulino, Bologna.
- Di Giovine O. [2005], “Posizione e ruolo della vittima in diritto penale”, in C. Piemontese, E. Venafro (cur.), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Giappichelli, Torino, p. 25.
- Donini M. [2004], *Il volto attuale dell’illecito penale*, Giuffrè, Milano.
- Duff R.A. [1990], *Intention, Agency and Criminal Liability*, Oxford, Blackwell.
- Esposito A. [2015], “Brevi note in tema di scambio elettorale politico-mafioso”, in *Riv. pen.*, fasc. 5, p. 459.
- Falcinelli D. [2013], *L’atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio*, Giappichelli, Torino.
- Fiandaca G. [1983], “Commento all’art. 1, legge 13 settembre 1982”, n. 646, in *Leg. pen.*, p. 256.
- Fiandaca G. [1985], “L’associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali”, in *Foro it.*, V, cc., p. 301.
- Fiandaca G. [1991], “Criminalità organizzata e controllo penale”, *Ind. pen.*, p. 14.
- Fiandaca G. [2012a], “Il concorso esterno un istituto ancora senza pace”, in *Leg. pen.*, Fasc. 3-4, p. 695.
- Fiandaca G. [2012b], “Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica”, in www.penalecontemporaneo.it, 17 marzo 2012.
- Fiandaca G., Musco E. [2014], *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna.
- Fiandaca G., Musco E. [2015], *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, Zanichelli, Bologna.
- Frazzica G. [2013], “Mafia e antimafia. Uno sguardo sulle dinamiche di mutamento”, in A. La Spina, A. Avitabile, G. Frazzica, V. Punzo, A. Scaglione (cur.), *Mafia sotto pressione*, Franco Angeli, Milano, p. 62.
- Frazzica G. [2015], “Denuncia e mutamento culturale”, in A. La Spina, G. Frazzica, V. Punzo, A. Scaglione (cur.), *Non è più quella di una volta. La mafia e le attività estorsive in Sicilia*, Rubbettino, Catanzaro, p. 31.
- Gambetta D. [1992], *La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata*, Einaudi, Torino.
- Garino V. [2012], “Sub art. 629 c.p.”, in M. Ronco, B. Romano (cur.), *Codice penale commentato*, Utet, Torino, p. 3177.
- Gatta G.L. [2013], *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Aracne editrice, Roma.

- Hassemer R. [1981], *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik*, Berlin, Duncker und Humblot.
- Ingroia A. [1997], “Associazione di tipo mafioso”, in *Enc. dir.*, Agg., I, Giuffrè, Milano, p. 144.
- La Spina A. [1999], “Razionalità, agire sociale e logiche di risposta alla mafia”, in M. Centorrino, A. La Spina, G. Signorino (cur.), *Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo nel Mezzogiorno*, Laterza, Bari, p. 91.
- La Spina A. [2000], “Le reazioni della società civile e la prevenzione degli enti locali”, in V. Militello, L. Paoli, J. Arnold. (cur.), *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, Giuffrè, Milano, p. 437.
- La Spina A. (cur.) [2008], *I costi dell’illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, Il Mulino, Bologna.
- La Spina A. [2015], “Le estorsioni in Sicilia. Una realtà che resiste e cambia”, in A. La Spina, G. Frazzica, V. Punzo, A. Scaglione (cur.), *Non è più quella di una volta. La mafia e le attività estorsive in Sicilia*, Rubbettino, Catanzaro, p. 8.
- Maiello V. [2012], “Luci e ombre nella cultura giudiziaria del concorso esterno”, in www.penalecontemporaneo.it, 30 marzo 2012.
- Maiello V. [2014a], “Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso approda in Cassazione”, in *Giur. it.*, fasc. 12, p. 2836.
- Maiello V. [2014b], *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, Torino, Giappichelli.
- Maiello V. [2015], “Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno”, in *Dir. pen. proc.*, fasc. 8, p. 1019.
- Maiello V. [2016], “Sulla pretesa riconducibilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso alla categoria di ‘quelli commessi’ avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.”, in www.penalecontemporaneo.it, 11 gennaio 2016;
- Malinverni A. [1955], *Scopo e movente, nel diritto penale*, Utet, Torino.
- Manes V. [2006], “Delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose o sulle persone”, in S. Canestrari, A. Gamberini, G. Insolera, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini (cur.), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Bologna, p. 540.
- Mantovani F. [2012], *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, Cedam, Padova.
- Mantovani F. [2015], *Diritto penale*, Cedam, Padova.
- Marini G. [1990], “Estorsione”, in *Dig. disc. pen.*, IV, Utet, Torino, p. 377.
- Mecca A. [2007], *L’estorsione*, Cedam, Padova.
- Mezzetti E. [2013], “Reati contro il patrimonio”, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (cur.), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano.
- Militello V., Paoli L., Arnold J. (cur.) [2000], *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, Giuffrè, Milano.
- Militello V. [2006], “Associazione di tipo mafioso”, in S. Cassese (cur.), *Dizionario di diritto pubblico*, I, Giuffrè, Milano, p. 482.
- Militello V., Siracusa L. [2010], “L’obbligo di denuncia a carico dell’imprenditore estorto tra vecchi e nuovi paradigmi sanzionatori”, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, p. 331.
- Padovani T. [2012a], “Il concorso esterno: alla ricerca del ‘bandolo’ di un’intricata questione”, in *Leg. pen.*, Fasc. 3-4, p. 729.
- Padovani T. [2012b], *Diritto penale*, Giuffrè, Milano.
- Pagliaro A. [2001], *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in La vittima del reato questa dimenticata. Atti dei convegni Lincei, Roma, 29; (ora in [2009], *Diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, IV, Giuffrè, Milano, p. 629).

- Pagliari A. [2003a], *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano.
- Pagliari A., Parodi Giusino M. [2008], *Principi di diritto penale. Parte speciale*, I, Giuffrè, Milano.
- Pagliari A. [2003b], *Principi di diritto penale. Parte speciale*, III, *Delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano.
- Pagliari A. [2010], “Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 41.
- Pastore B. [2006], “Multiculturalismo e processo penale”, in *Cass. pen.*, p. 3030.
- Pedrazzi C. [1955], *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano.
- Prosdocimi S. [2006], “Note sul delitto di estorsione”, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, p. 673.
- Punzo V. [2015], “Le nuove dinamiche del fenomeno estorsivo tra crisi economica e mutamento organizzativo”, in A. La Spina, G. Frazzica, V. Punzo, A. Scaglione (cur.), *Non è più quella di una volta. La mafia e le attività estorsive in Sicilia*, Rubbettino, Catanzaro, p. 97.
- Risicato L. [2012], “Il gioco delle parti. Crisi e trasfigurazione del concorso esterno, tra disincanto e ragionevoli dubbi”, in *Leg. pen.*, Fasc. 3-4, p. 707.
- Ronco M. [2012], “Commento all’art. 416 bis”, in M. Ronco, B. Romano (cur.), *Codice penale commentato*, Utet, Torino, p. 2062.
- Sbriccoli M. [2009], “Giustizia criminale”, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Giuffrè, Milano.
- Schünemann B. [1986], Zur Stellung des Opfers im System der Strafrechtspflege, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, Pt. I, p. 193, Pt. II, p. 439.
- Sgubbi F. [1989], *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, Giuffrè, Milano.
- Siracusa L. [2008], “Il diritto penale e le infiltrazioni mafiose dell’economia: tra certezza ed ambiguità”, in A. La Spina (cur.), *I costi dell’illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, II Mulino, Bologna, p. 253.
- Spagnolo G. [1987], *L’associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova.
- Taverna R. [2010], “Estorsione”, in S. Fiore, A. Abbagnano Trione, *I reati contro il patrimonio*, Utet, Torino, p. 285.
- Tumminello L. [2008], “La mafia come metodo e come fine: la circostanza aggravante dell’art. 7, D.L. 152/1991, convertito nella l. 203/1991”, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, p. 903.
- Turone G. [2008], *Il delitto di associazione mafiosa*, II edizione aggiornata, Giuffrè, Milano.
- Venafro E. [2005], “Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale”, in C. Piemontese, E. Venafro (cur.), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Giappichelli, Torino, p. 11.
- Venafro E., [2012], *L’impresa del crimine: il crimine nell’impresa*, Giappichelli, Torino.
- Veneziani P. [2000], *Motivi e colpevolezza*, Giappichelli, Torino.
- Venturoli M. [2015a], *La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?*, Jovene, Napoli.
- Venturoli M. [2015b], *La protezione della vittima quale autonomo scopo del diritto penale*, in M.F. Cortesi, E. La Rosa, L. Parlato, N. Selvaggi (cur.), R. Flor (coord.), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Atti del II Convegno Nazionale del Laboratorio Permanente di Diritto Penale, Reggio Calabria, 22 maggio 2015, DIPLAP Editor.
- Visconti C. [2012], “Sulla requisitoria del pg nel processo Dell’Utri un vero e proprio atto di fede nel concorso esterno”, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12 marzo 2012.
- Visconti C. [2013], “Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso andiamo avanti ma con giudizio”, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 giugno 2013.
- Zincani V. [1996], “Vittime e diritto penale”, in R. Bisi, P. Faccioli (cur.), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Franco Angeli, Milano, p. 50.

